

MM NO. 729 / 2008

accompagnante la proposta di approvazione del nuovo regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Signori Presidente e Consiglieri Comunali,

il Municipio vi sottopone per esame e approvazione il nuovo regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, in sostituzione di quello in vigore dal 16 dicembre 1991.

Con questa nuova normativa il Municipio propone l'introduzione di un finanziamento del servizio conforme al principio della causalità, principio di fatto imposto dalle direttive federali, in particolare dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPamb), e alle quali il Cantone ha dato seguito con la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPamb).

1. Premessa

Il concetto, che la Confederazione vuole promuovere, verte su quattro pilastri portanti:

- corretta e sistematica separazione dei rifiuti
- smaltimento rispettoso dell'ambiente
- relazione più diretta tra chi inquina e chi paga
- corretta distribuzione dei costi derivanti dalla raccolta e dallo smaltimento dei rifiuti.

Il nuovo regolamento è uno dei tasselli che dovrebbe permettere di gestire a breve termine il settore dei rifiuti in modo ottimale.

Ricordiamo che con la concessione del credito per il **Piano generale dei rifiuti (PGR)** sono state poste le basi per la realizzazione delle infrastrutture per una corretta e razionale raccolta.

Il nuovo regolamento ossequia il principio di causalità indicato all'art. 2 della LPamb. Questo principio indica che le spese sostenute per la gestione dei rifiuti devono essere prese a carico da chi ne è la causa, secondo il motto „chi inquina paga“, senza però dimenticare una giusta componente sociale di distribuzione dei costi.

La sensibilità ambientale, correlata al risparmio finanziario generale, è la base per l'introduzione e messa in pratica di questo nuovo concetto. Al cittadino si chiede una maggior disciplina e per certi versi un cambiamento di mentalità nei confronti dei metodi di raccolta, rispettivamente di smaltimento dei rifiuti. A tutt'oggi, attraverso il pagamento della tassa unica, chiunque può gestire come meglio crede i propri rifiuti e il cittadino rispettoso del regolamento non viene premiato. D'ora in poi si chiede un maggior coinvolgimento del cittadino in quanto le varie tasse saranno quasi esclusivamente proporzionali alla quantità e alla qualità di rifiuti generati: **il cittadino rispettoso del regolamento sarà premiato anche finanziariamente.**

La modifica più importante riguarda l'introduzione della **tassa sul volume** (sacco), già sperimentata in più di 50 Comuni del Cantone con risultati molto soddisfacenti.

In alternativa è stata valutata anche l'introduzione della tassa sul peso. Questa soluzione è stata tuttavia scartata poiché il vasto territorio comunale, con frazioni decentralizzate, comporterebbe investimenti troppo onerosi per l'infrastruttura necessaria. Inoltre le apparecchiature finora testate risultano delicate e necessitano di frequenti manutenzioni e riparazioni.

La tassa sul volume è invece di semplice gestione e di facile utilizzo per l'utenza.

2. Informazione e sensibilizzazione

Il coinvolgimento e la disciplina del cittadino sono le premesse indispensabili per poter raggiungere gli obiettivi auspicati. Per questo motivo il Municipio intende curare l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza, a cominciare dall'organizzazione di una serata pubblica di presentazione del nuovo concetto.

Si prevede in seguito un'informazione specifica per le aziende.

Dopo l'introduzione del nuovo modello finanziario la popolazione sarà regolarmente informata sui risultati ottenuti (quantità di rifiuti, costi di raccolta e di smaltimento, ecc.), sulle conseguenze positive della raccolta separata e le conseguenze negative dello smaltimento illegale, sulle innovazioni che si andranno introducendo nel servizio, ecc.

L'informazione periodica della popolazione, delle aziende e delle scuole, come pure dei nuovi domiciliati è indispensabile per un costante miglioramento del servizio. Inoltre, conformemente alle leggi in vigore, le basi per il calcolo delle tasse dovranno essere a disposizione del pubblico.

Sarà incrementato anche il servizio di controllo per evitare lo smaltimento illegale.

3. Base legale

Come già sottolineato la LPamb definisce la ripartizione dei compiti relativi allo smaltimento dei rifiuti e le modalità del loro finanziamento.

In particolare:

Art. 2. Principio di causalità

Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa.

Art. 32a. Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani

1. I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:

- a) del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati;*
- b) dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti;*
- c) degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;*
- d) degli interessi;*
- e) degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.*

2. Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.

3. I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie.

4. Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.

Come nella maggioranza dei Cantoni svizzeri, anche nel nostro sono i Comuni che devono gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di ogni genere e regolamentarne il sistema di tassazione.

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha inoltre promulgato **nel 2004 una Direttiva per il "Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani"**, al fine di facilitare agli organi competenti la stesura di un regolamento e la sua applicazione conforme alle norme di legge.

L' 1 gennaio 2006 è entrata in vigore la LaLPAmb. Con questa normativa è stato imposto ai Comuni di adottare il principio della causalità per il finanziamento dei costi in materia di rifiuti e di adattare i rispettivi regolamenti comunali:

Art. 18 I Comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità.

Art. 28 I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge ed in particolare all'art. 18 entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, tramite il Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005, entrato in vigore il 1 gennaio 2006, ha fissato al **1° gennaio 2008 il termine per l'adozione da parte dei Comuni della tassa causale** (art. 11).

La tassazione secondo il principio della causalità mira a responsabilizzare il cittadino in modo da contenere il più possibile la produzione di rifiuti e incentivare la raccolta separata dei rifiuti riciclabili a salvaguardia dell'ambiente. Anche nell'industria, nell'artigianato e nel commercio l'applicazione del principio di causalità comporta la ricerca di soluzioni per diminuire la produzione di rifiuti mediante un'ottimizzazione dei processi di produzione o un aumento della quota di riciclaggio.

La Direttiva federale auspica, con l'introduzione del finanziamento conforme al principio di causalità, la verifica delle modalità di smaltimento dei rifiuti urbani per accertare se il sistema è attuato nel modo più ecologico ed economico possibile, o se potrebbe essere meglio organizzato.

4. Organizzazione a livello regionale

L'introduzione della tassa sul sacco risulta più efficace se estesa ai comuni limitrofi. Per questo motivo il tema è stato discusso in seno all'Associazione Comuni Regione Malcantone, che ha accolto positivamente gli stimoli da parte di alcuni Comuni e ha intrapreso i passi necessari per giungere a una proposta di collaborazione.

Di seguito elenchiamo le tappe principali di questo processo.

2000

- sondaggio sui rifiuti con richiesta di un parere ai Comuni sull'introduzione della tassa sul sacco
- la maggioranza dei Comuni (13 a 6) si esprime negativamente sul cambiamento (depositi abusivi, case primarie/secondarie, scarsa sensibilità della popolazione)
- è auspicata una tassa sul sacco cantonale

10 novembre 2005

- la conferenza dei sindaci incarica la Regione di "scattare" una fotografia della situazione
- la Regione elabora una proposta di gestione regionale dei rifiuti che viene presentata ai sindaci

2 marzo 2007

- la Regione chiede ai Comuni di verificare se esiste la volontà politica di affrontare la tematica dei rifiuti a livello regionale e di collaborare a campagne di sensibilizzazione sul tema e di pulizia del territorio sul modello del progetto già attuato "Territorio pulito"
- 14 Comuni su 21 si dichiarano disposti ad approfondire la tematica
- alcuni Comuni dichiarano di avere delle urgenze operative nel settore
- si conviene sulla necessità di introdurre il principio di causalità per questioni ambientali ed economiche

16 ottobre 2007

- conferenza con i capi-dicastero ambiente dei Comuni del Malcantone
- presentazione da parte dell'ing. Sergio Rovelli (Studio Planidea SA) della situazione dei rifiuti a livello cantonale e in particolare dei Comuni che hanno introdotto la tassa sul sacco
- assegnazione del mandato allo Studio Planidea SA di elaborare un regolamento tipo da trasmettere ai Comuni del Malcantone quale base per modificare i propri regolamenti
- si decide di collaborare per l'introduzione della tassa sul sacco a livello regionale, tralasciando per il momento il consorzio, con l'obiettivo di giungere all'introduzione del nuovo concetto entro l' 1.1.2009 e con un costo del sacco uniforme per tutta la Regione.

Nell'ultimo anno la maggior parte dei Comuni ha affrontato il tema dei rifiuti e molti passi sono stati compiuti nella direzione auspicata anche se non sarà possibile raggiungere nei tempi indicati l'obiettivo posto a livello regionale.

Più di 50 Comuni ticinesi hanno adottato la tassa sul sacco. Ne citiamo alcuni: Malvaglia, Giubiasco, Vezia, Monte Carasso, Gordola, Orselina, Chiasso, Minusio, Muralto, Brione sopra Minusio, Tenero Contra, Gerra Verzasca, Gudo, Canobbio, il Consorzio Biasca e Valli, il Consorzio di Bellinzona e Vezia.

Caslano nel 2007 ha introdotto la tassa sul peso. A Pura e Croglio essa entrerà in vigore a brevissimo termine.

Il nostro Municipio ha operato a livello intercomunale con Bioggio e Manno, tramite un gruppo di lavoro, nella ricerca di possibili sinergie. Un primo obiettivo è quello di giungere a un'introduzione coordinata della tassa sul sacco possibilmente per l'1 luglio 2009.

L'introduzione generalizzata nei tre Comuni favorirà l'applicazione delle nuove norme e ridurrà il rischio del "turismo dei rifiuti", effetto collaterale constatato nei casi di Comuni confinanti che non introducono la tassa sul sacco.

5. Situazione a livello comunale

5.1. Costi per la raccolta e lo smaltimento

I costi attuali per la raccolta e lo smaltimento (comprensivi degli oneri per il personale impiegato e per interessi e ammortamenti non registrati nei conti comunali nel medesimo capitolo), sono così calcolati (valutazione 2008)

Costi con regolamento in vigore (valutazione 2008)

RSU	t	1350		
<i>Costi di smaltimento (fr. 280.00 per t)</i>				<i>375'000.00</i>
Altri costi				
Manutenzione infrastrutture			20'000.00	
Informazione			6'000.00	
<i>Totale altri costi</i>				<i>26'000.00</i>
RSU				
<i>Costi raccolta RSU</i>				<i>129'000.00</i>
Ingombranti	t	56		
spese di raccolta			20'000.00	
spese di smaltimento			16'800.00	
addetti comunali			7'200.00	
<i>Totale costi ingombranti</i>				<i>44'000.00</i>
Carta	t	235		
spese di raccolta e smaltimento			47'000.00	
addetti comunali			14'400.00	
ristorno da ditte raccoglitrice			-10'000.00	
<i>Totale costi carta</i>				<i>51'400.00</i>
Vegetali	t	560		
spese di raccolta			70'000.00	
spese di smaltimento			-	
<i>Totale costi scart vegetali</i>				<i>70'000.00</i>
Vetro	t	180		
spese di raccolta			31'000.00	
ristorno da ditte raccoglitrice			-12'000.00	
<i>Totale costi vetro</i>				<i>19'000.00</i>
Altre raccolte	t	41		
spese di raccolta			20'000.00	
spese di smaltimento			6'000.00	
<i>Totale costi altre raccolte</i>				<i>26'000.00</i>
Altri costi di gestione				
Vuotatura cestini + riordino piazze raccolta			10'000.00	
Ammortamenti su investimenti 6% di fr. 200'000			12'000.00	
Interessi su investimenti 3.5% di fr. 200'000			7'000.00	
<i>Totale altri costi di gestione</i>				<i>29'000.00</i>
<i>TOTALE COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI</i>				<i>769'400.00</i>

5.2. Confronto con gli altri comuni

Nella tabelle che seguono sono riassunti i dati relativi ai quantitativi smaltiti e ai costi di raccolta e smaltimento e il confronto con la media cantonale (dati riferiti all'anno 2005).

E' pure stato indicato il quantitativo medio dei rifiuti smaltiti in 8 comuni che hanno introdotto la tassa sul sacco prima del 2005.

Statistica QUANTITATIVI rifiuti smaltiti (dati 2005)

Categorie	Agno	Agno	Cantone	Comuni con tassa sacco*
	kg complessivi	media kg / ab	media kg / ab	media kg / ab
Rifiuti solidi urbani	1'346'400	351	309	166
Ingombranti	59'000	15	30	18
Rifiuti riciclabili				
Carta	230'000	60	68	91
Vetro	180'000	42	41	46
Vegetali	550'000	143	100	82
Altri**	43'400	11	31	23
<i>Totale rifiuti riciclabili</i>	1'003'400	256	240	242
Totale complessivo	2'408'800	622	579	426

COSTI raccolta e smaltimento (dati 2005)

Categorie	Costi raccolta e smaltimento fr. / ab.		Costo raccolta e smaltimento fr. / t	
	Agno	Media Cantone	Agno	Media Cantone
Rifiuti solidi urbani	135.40	129.50	98.90	84.60
Ingombranti	6.80	13.70	444.10	451.70
Rifiuti riciclabili				
Carta	13.80	9.80	230.40	143.70
Vetro	7.30	3.70	157.40	91.40
Vegetali	18.20	13.90	127.30	138.80
Altri**	7.00	9.60	622.50	304.60
<i>Totale rifiuti riciclabili</i>	46.30	37.00	1'137.60	678.50
Totale complessivo	188.50	180.20		

* Media dei Comuni che hanno introdotto la tassa sul sacco prima del 2005:
Brione s/Minusio, Chiasso, Giubiasco, Gordola, Minusio, Muralto, Orselina,
Tenero Contra

**ferro, latta e alluminio, oli, pile e batterie, app. elettrici, legname

RSU

I rifiuti solidi urbani (RSU) sono stati fino a 5 anni fa depositati esclusivamente negli appositi contenitori da 800 l che vengono svuotati due volte alla settimana da una ditta privata.

Nel 2003 si è dato avvio alla posa di contenitori interrati e seminterrati (più capienti e estetici) secondo le ubicazioni previste dal PGR nel frattempo adottato.

I quantitativi raccolti risultano superiori alla media cantonale (351 kg per abitante rispetto alla media cantonale di 309 kg/ab, secondo i dati statistici riferiti all'anno 2005; vedi tabella).

Rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti vengono raccolti 4 volte all'anno secondo il calendario fissato dal Municipio. In attesa di poter disporre di un punto di raccolta fisso presso il previsto ecocentro, i rifiuti vengono raccolti sul sedime adiacente all'ex stazione Agip. In concomitanza con la raccolta viene pure data la possibilità di ritirare materiale ancora utilizzabile tramite il Mercatino dell'usato.

I quantitativi di rifiuti ingombranti risultano inferiori alla media cantonale. Anche i costi sono ridotti.

Rifiuti riciclabili (carta, vetro, vegetali)

La raccolta separata di rifiuti riciclabili si può considerare già buona. I quantitativi raccolti sono in linea con la media cantonale.

I costi di raccolta risultano invece superiori alla media cantonale. L'attuale organizzazione di raccolta per la carta e il vetro appare dispendiosa, con un numero elevato di contenitori che devono essere frequentemente svuotati.

La realizzazione dell'ecocentro e dei satelliti dovrebbe permettere una riduzione dei costi.

Per i rifiuti vegetali è già operativa una piazza di raccolta centralizzata. Le modalità di consegna e smaltimento dovranno essere oggetto di verifica dopo la fase sperimentale in corso con l'incarico affidato a una ditta privata.

6. Evoluzione futura

6.1. Quantitativi di rifiuti da smaltire

L'introduzione della tassa sul sacco ha portato, nei diversi comuni ticinesi e nelle regioni che hanno adottato la tassa sul sacco, ai seguenti risultati:

- una drastica riduzione dei quantitativi dei RSU consegnati. Nei vari comuni si registrano riduzioni tra il 30 e il 50%; di conseguenza vengono ridotte le spese di raccolta e smaltimento (il prezzo attuale per lo smaltimento è fr. 280.00 per t consegnata all'ACR);
- un aumento dei rifiuti riciclabili, che può variare da comune a comune
- una riduzione globale dei rifiuti da smaltire grazie a una diminuzione alla fonte e a altre vie di smaltimento, che in particolare le aziende dovrebbero adottare per ridurre i costi.

Nelle nostre proiezioni abbiamo valutato:

- una riduzione dei RSU del 30%
- un possibile aumento dei rifiuti ingombranti del 20%
- un aumento del 10% dei rifiuti riciclabili. Nel nostro comune la separazione dei rifiuti appare già buona ma ci sono margini di miglioramento.

Proiezione quantitativi rifiuti

Categorie	2005	2006	2007	2008		proiezione con tassa sul sacco		
	totale t	totale t	totale t	totale t	kg / ab	var.	totale t	kg / ab
Rifiuti solidi urbani	1'346	1'417	1'340	1'350	348	-30%	945	244
Ingombranti	59	44	45	56	14	+20%	67	17
Rifiuti riciclabili								
Carta	230	204	235	235	61	+10%	259	67
Vetro	180	267	160	180	46	+10%	198	51
Vegetali	550	550	550	560	144	invariato	560	144
Altri	43	38	41	41	11	+10%	45	12
<i>Totale rifiuti riciclabili</i>	1'003	1'058	986	1'016	262	-	1'062	274
Totale complessivo	2'408	2'520	2'372	2'422	624		2'073	534

6.1. Costi previsti

In base ai quantitativi di rifiuti previsti sono stati calcolati i costi di gestione con l'introduzione del nuovo concetto.

Valutazione costi con nuovo regolamento			
Costi annui da coprire con la tassa sul volume			
RSU	t	945	
<i>Costi di smaltimento (fr. 280.00 per t)</i>			<i>265'000.00</i>
Altri costi			
Manutenzione infrastrutture			20'000.00
Informazione			6'000.00
Fornitura sacchi			28'050.00
Indennizzo ai rivenditori			18'700.00
Totale altri costi			72'750.00
Costi annui da coprire con la tassa sul volume			337'750.00
Costi annui da coprire con la tassa base			
RSU			
<i>Costi di raccolta RSU</i>			<i>90'300.00</i>
Ingombranti	t	67	
spese di raccolta			24'000.00
spese di smaltimento			20'100.00
addetti comunali			7'200.00
Totale costi ingombranti			51'300.00
Carta	t	259	
spese di raccolta e smaltimento			51'700.00
addetti comunali			14'400.00
ristorno da ditte raccogliatrici			-11'000.00
Totale costi carta			55'100.00
Vegetali	t	560	
spese di raccolta			70'000.00
spese di smaltimento			-
Totale costi scarti vegetali			70'000.00
Vetro	t	198	
spese di raccolta			34'000.00
ristorno da ditte raccogliatrici			-13'000.00
Totale costi vetro			21'000.00
Altre raccolte	t	45	
spese di raccolta			22'000.00
spese di smaltimento			7'000.00
Totale costi altre raccolte			29'000.00
Altri costi di gestione			
Vuotatura cestini + riordino piazze raccolta			10'000.00
Ammortamenti su investimenti 6% di fr. 200'000			12'000.00
Interessi su investimenti 3.5% di fr. 200'000			7'000.00
Totale altri costi di gestione			29'000.00
Costi annui da coprire con la tassa base			345'700.00
TOTALE COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI			683'450.00

I costi così calcolati risultano inferiori di circa fr. 86'000 annui rispetto a quelli attuali. Come evidenziato, vi sono ancora margini per una riduzione dei costi in particolare per le raccolte separate. Occorrerà invece prevedere maggiori oneri per ammortamenti e interessi sugli investimenti previsti.

6.2. Copertura dei costi e calcolo delle tasse

L'obiettivo finale è quello di una copertura integrale dei costi di raccolta e smaltimento.

Occorre tuttavia considerare una fase iniziale di rodaggio. Ci vorrà qualche anno perché i quantitativi di rifiuti si stabilizzino e perché l'organizzazione della raccolta risulti ottimale, grazie alla realizzazione dell'ecocentro e dei satelliti, e al completamento della posa dei contenitori interrati e semi-interrati.

I costi di gestione dovrebbero, di conseguenza, ridursi gradualmente.

Il Municipio propone di fissare nel regolamento una copertura minima dei costi del 75% (attualmente la copertura è del 65%).

In questa prima fase sperimentale si prevede di coprire il 75-80% dei costi.

Viste le esperienze fatte in altri comuni, il Municipio propone **il finanziamento dei costi di gestione dei rifiuti tramite una tassa base e una tassa sul sacco.**

6.3. Tassa sul sacco

La tassa sul sacco va a coprire i costi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Secondo il nostro calcolo la tassa si situa per il nostro comune a fr. 1.80 per il sacco da 35 l. Questo importo rispetta le raccomandazioni della Direttiva federale secondo la quale, per raggiungere la massima efficacia di riciclaggio con il minimo di abusi, il costo del sacco da 35 l deve situarsi al di sotto di fr. 2.—. Detto calcolo si basa sulle statistiche effettuate dall'UFARP sui comuni e le regioni dopo l'introduzione della tassa sul sacco, dalle quali risulta che in media a un sacco da 35 l corrispondono 5.05 kg di RSU.

Minimi e massimi proposti per la tassa sul sacco:

sacco 17 l :	fr. 0.50 – fr. 1.50
sacco 35 l :	fr. 1.00 - fr. 3.10
sacco 60 l :	fr. 1.70 – fr. 5.30
sacco 110 l :	fr. 3.10 – fr. 9.70
laccio per contenitori:	fr. 25.00 – fr. 60.00

6.4. Tassa base

La tassa base va a coprire totalmente o parzialmente gli altri costi di gestione:

Minimi e massimi proposti per la tassa base:

a)	Economie domestiche composte da una persona	da fr. 40.00 a fr. 80.00
b)	Economie domestiche composte da più persone	da fr. 60.00 a fr. 140.00
c)	Residenze secondarie	da fr. 60.00 a fr. 140.00
d)	Attività economiche (studi professionali, uffici amministrativi, esercizi pubblici; commerci; aziende artigianali, industriali e di servizio)	da fr. 100.00 a fr. 600.00

L'ordinanza municipale preciserà i criteri di definizione della tassa per tipo di attività economica.

Ipotesi di copertura costi

Tassa sul volume RSU

Costo smaltimento RSU	265'000.00
Manutenzione infrastrutture	20'000.00
Informazione	6'000.00
Fornitura sacchi	28'050.00
Indennizzo venditori	18'700.00
Totale costi da coprire con tassa sul sacco	337'750.00

Totale rifiuti consegnati kg	945'000.00
No sacchi annui da 35 l / 5.05 kg (media)	187'128.00
Media costo 1 sacco da 35 l / 5.05 kg	1.80

Totale ricavi **337'750.00**

Tassa base

Totale costi da coprire con tassa base **345'700.00**

Categorie	no utenti	tassa base	ricavi
Economie domestiche 1 membro	734	70.00	51'380.00
Economie domestiche 2/3 membri	792	80.00	63'360.00
Economia dom. 4 o più membri	276	100.00	27'600.00
Residenze secondarie	160	100.00	16'000.00
Studi professionali e uffici	84	150.00	12'600.00
Esercizi pubblici	14	400.00	5'600.00
Aziende medie	40	200.00	8'000.00
Aziende grandi	20	400.00	8'000.00
totale ricavi			192'540.00

Quota di copertura dei costi complessivi

Costi totali raccolta e smaltimento rifiuti	683'450.00
Ricavi tassa sul sacco e tassa base	530'290.00

Copertura dei costi **77.59 %**

Un confronto approssimativo tra l'applicazione del regolamento in vigore e del nuovo regolamento dimostra che l'onere a carico dell'utente dovrebbe diminuire per tutte le categorie.

Confronto tasse a carico utenti

ECONOMIA DOMESTICA 1 PERSONA		
Regolamento in vigore	Se in abitazione fino a 2 locali Tassa unica	155.00
Nuovo regolamento	Tassa base	70.00
	Tassa sacco (ipotesi 37 sacchi da 35 l)	66.60
	Totale tassa	136.60

ECONOMIA DOMESTICA 2 PERSONE		
Regolamento in vigore	Se in abitazione fino a 4 locali Tassa unica	180.00
Nuovo regolamento	Tassa base	80.00
	Tassa sacco (ipotesi 50 sacchi da 35 l)	90.00
	Totale tassa	170.00

ECONOMIA DOMESTICA 4 PERSONE		
Regolamento in vigore	Se in abitazione oltre 4 locali Tassa unica	255.00
Nuovo regolamento	Tassa base	100.00
	Tassa sacco (ipotesi 80 sacchi da 35 l)	144.00
	Totale tassa	244.00

Si intendono inoltre concedere delle agevolazioni per le famiglie bisognose o con bambini piccoli.

Anche la Direttiva federale suggerisce, malgrado l'obiettivo della regolamentazione delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti non sia quello di fare della politica sociale, la concessione di agevolazioni, ad esempio con la consegna di un certo numero di sacchi o contrassegni gratuiti o a prezzi ridotti.

Il regolamento prevede facilitazioni anche per le società del Comune che svolgono attività a favore della collettività e/o a scopo di beneficenza.

Le tasse saranno fissate annualmente dal Municipio sulla base dei calcoli aggiornati dei costi.

7. Regolamento comunale

Il regolamento che sottoponiamo riprende in gran parte le disposizioni proposte dal Cantone e dalla Regione.

In conclusione il Municipio, sentiti i rapporti delle Commissioni delle petizioni e della gestione, invita a voler risolvere:

- 1. E' approvato il nuovo regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.*
- 2. Il Municipio ne stabilirà l'entrata in vigore dopo la sua approvazione da parte della Sezione Enti locali.*

	PER IL MUNICIPIO	
Il Sindaco		Il Segretario
Mauro Frischknecht		Flavio Piattini

Allegato:

- proposta di nuovo regolamento
- regolamento del 16.12.1991

MM licenziato con risoluzione municipale del 17 novembre 2008

Agno, 18 novembre 2008

PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Comune di Agno, richiamate

le seguenti norme federali:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) del 18 maggio 2005
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- [Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 \(OLTRif\)](#)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 3 febbraio 1993 (OERA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettrici del 1. luglio 1998 (ORSAE).

e cantonali:

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 12 luglio 2005;
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996;
- Direttive della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001

e ogni altra norma applicabile in materia,

emana il seguente regolamento:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

1. Il regolamento disciplina la raccolta, il deposito, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Agno. Esso mira allo smaltimento ecologico e economicamente sostenibile dei rifiuti prodotti nel Comune.
2. Il regolamento è valido per tutti i produttori e detentori di rifiuti e applicabile su tutto il territorio comunale. Il Municipio può autorizzare deroghe per particolari situazioni.

Art. 2 Competenza

1. Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani sul proprio territorio giurisdizionale.
2. L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio. Esso emana un'ordinanza di applicazione.
3. Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti o ad altri enti di diritto pubblico o a imprese private.

Art. 3 Categorie di rifiuti – definizioni

1. Sono **rifiuti urbani** i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici. Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:
 - a) i rifiuti domestici: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti ingombranti domestici: sono rifiuti domestici che per dimensioni o peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati;
 - c) i rifiuti raccolti separatamente: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.
2. Sono **rifiuti industriali o aziendali** i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione **non** sono considerati rifiuti urbani.
3. Sono **rifiuti speciali** i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nell'ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali (OTRif). Sono da inserire in questa categoria anche alcuni **rifiuti edili**, provenienti dai cantieri, come materiale di scavo e di demolizione, materiali ingombranti da cantieri nonché altri rifiuti causati da lavori di costruzione e di demolizione.
4. L'allegato A al presente regolamento elenca i tipi di rifiuti per categoria.

Art. 4 Compiti del Comune

Il Comune:

- organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani;
- promuove la separazione dei rifiuti e organizza dei centri e sottocentri di consegna e separazione dei rifiuti urbani;
- promuove il compostaggio individuale e organizza la raccolta separata degli scarti vegetali non compostati dai privati;
- informa la popolazione sulle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
- provvede all'informazione e alla sensibilizzazione della popolazione sui temi della riduzione alla fonte, delle raccolte differenziate e del trattamento dei rifiuti.

Art. 5 Doveri dei detentori e produttori di rifiuti

1. Ogni persona è tenuta, nel limite del possibile, ad evitare la produzione di rifiuti. Colui che produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in modo ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del presente regolamento.
2. I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzata dal Comune o al punto di raccolta designato.
3. I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri di raccolta o ai servizi di raccolta incaricati, se non possono essere consegnati nei punti di vendita. Non possono essere mischiati con altri rifiuti.
4. Le imprese che producono rifiuti riciclabili in quantità maggiori rispetto alle economie domestiche devono provvedere esse stesse al loro smaltimento.
5. I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, al di fuori delle raccolte comunali. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
6. I rifiuti speciali vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.

ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA

Art. 6 Raccolta dei rifiuti urbani

1. Il Municipio stabilisce tramite ordinanza le modalità di organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

2. Tutti i rifiuti, che non possono essere consegnati nell'ambito dei servizi di raccolta, devono essere eliminati da chi li produce, a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia.

Art. 7 Utenti autorizzati

1. Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente della popolazione del Comune e delle aziende ivi domiciliate e autorizzate a far capo a questi servizi.
2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi.

Art. 8 Imballaggi, contenitori e esposizione

1. I rifiuti domestici devono essere depositati solo negli imballaggi e nei contenitori autorizzati.
2. Il Municipio stabilisce tramite ordinanza quali siano gli imballaggi autorizzati e la modalità della loro consegna.
3. I cestini pubblici servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per smaltire rifiuti domestici o oggetti ingombranti.

Art. 9 Punti di raccolta privati

1. La pianificazione, la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta privati per la messa a disposizione e la consegna dei rifiuti avvengono in conformità ai regolamenti comunali vigenti.
2. Per progetti di costruzione a partire da 6 appartamenti e per pianificazioni di quartiere devono essere previsti posti di raccolta su terreno privato. Il Municipio ordina le disposizioni necessarie nella procedura di licenza di costruzione e del piano di quartiere.
3. In caso di edifici e impianti esistenti, laddove manchino o siano insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può disporre la sistemazione di nuovi su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.

Art. 10 Rifiuti esclusi dalla raccolta

I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta dei rifiuti domestici e dei rifiuti domestici ingombranti:

- gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
- gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolveri;
- gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori;
- rifiuti speciali come batterie, lampade fluorescenti, sostanze chimiche e oli;
- autoveicoli da rottamare e loro componenti;
- rifiuti edili, terra, sassi e fanghi;
- cadaveri di animali, scarti di macelleria e di macellazione;
- sostanze autoinfiammabili, esplosive o radioattive.

TASSE

Art. 11 Copertura dei costi

1. Per il finanziamento dei costi generati dalla gestione dei rifiuti il Comune preleva delle tasse. Queste sono composte:
 - da tasse proporzionali al volume dei rifiuti urbani domestici;
 - da tasse per la consegna di rifiuti ingombranti e vegetali;
 - da una tassa base.
2. Le tasse sono calcolate in modo da coprire almeno il 75% dei costi per la raccolta e lo smaltimento nonché degli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati al capitale investito nelle infrastrutture.

Art. 12 Prelievo delle tasse

1. La tassa proporzionata al volume serve a coprire i costi di smaltimento dei rifiuti domestici.
2. Per la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti ingombranti e vegetali può essere prelevata una tassa proporzionata ai costi generati.
3. E' prelevata inoltre una tassa base a copertura degli oneri di servizio, segnatamente i costi per le raccolte differenziate, per l'informazione e la consulenza nonché per il personale e l'amministrazione. Il calcolo della tassa base avviene per persona o tipo di azienda.

Art. 13 Determinazione delle tasse

1. Il Municipio fissa annualmente tramite ordinanza l'ammontare delle singole tasse.
2. Esso adegua periodicamente tutte le tasse sulla scorta dei preventivi tenendo conto delle eccedenze e dei disavanzi degli anni precedenti.

Art. 14 Tassa sul volume dei rifiuti domestici

1. Per i rifiuti domestici non riciclabili raccolti nel Comune, la tassa proporzionale alla quantità viene riscossa sotto forma di tassa per sacco o contenitore.
2. L'entità della tassa è stabilita dal Municipio, ritenuti i seguenti importi minimi e massimi:

Sacco da litri 17	da fr. 0.50 a fr. 1.50
Sacco da litri 35	da fr. 1.00 a fr. 3.10
Sacco da litri 60	da fr. 1.70 a fr. 5.30
Sacco da litri 110	da fr. 3.10 a fr. 9.70
Laccio per contenitori da 800 litri (per vuotatura)	da fr. 25.00 a fr. 60.00

Art. 15 Tasse per rifiuti ingombranti e scarti vegetali

Il Municipio fissa le tasse per la consegna e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e degli scarti vegetali ritenuti i seguenti importi minimi e massimi:

- rifiuti ingombranti: da fr. 0.00 a fr. 8.00 per oggetto a dipendenza del volume e del peso
- scarti vegetali: da fr. 0.00 a fr. 25.00 al q consegnato alla piazza di raccolta.

Art. 16 Tassa base

1. Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e tutte le attività economiche nel Comune sono soggetti all'obbligo di pagamento della tassa base annua.
2. La tassa base annuale è calcolata in base al seguente tariffario:

a) Economie domestiche composte da una persona	da fr. 50.00 a fr. 80.00
b) Economie domestiche composte da più persone	da fr. 60.00 a fr. 140.00
c) Residenze secondarie	da fr. 60.00 a fr. 140.00
d) Attività economiche (studi professionali; uffici amministrativi; esercizi pubblici; campeggi; commerci; aziende artigianali, industriali e di servizio, ecc.)	da fr. 100.00 a fr. 600.00
3. Il Municipio aumenta la tassa base in modo adeguato per le attività economiche che producono quantità nettamente maggiori di rifiuti separati rispetto a un'economia domestica e diminuisce la tassa base per le ditte che provvedono a smaltire tali rifiuti a proprie spese.
4. La tassa base per ogni economia domestica e per ogni attività economica è a carico del proprietario dell'immobile ove è situata.
5. L'utente autorizzato a smaltire i rifiuti al di fuori dei servizi di raccolta comunale è tenuto a presentare le pezze giustificative attestanti la consegna ai centri di smaltimento.
6. La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 17 Esenzioni e agevolazioni

Il Municipio può concedere esenzioni o agevolazioni

- per persone o famiglie che si trovino in situazione di disagio economico
- per famiglie con figli a carico fino a 3 anni di età
- per enti e associazioni senza scopi di lucro
- per manifestazioni benefiche aperte alla popolazione.

Art. 18 Tasse per prestazioni di servizio particolari

Per le prestazioni di servizio particolari, non già definite dal presente regolamento, il Municipio può riscuotere tasse speciali dalle persone che hanno richiesto o causato le prestazioni.

RIMEDI GIURIDICI

Art. 19 Decisione di tassazione

Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo al Municipio entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica.

Art. 20 Facoltà di ricorso

Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data la facoltà di ricorso al Consiglio di stato entro 15 giorni dall'intimazione.

DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

Art. 21 Divieti

1. È vietato il deposito o il sotterramento di rifiuti di ogni genere sui terreni pubblici e privati, o in aree demaniali. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.
2. Ogni deposito di rifiuti sul comprensorio comunale, che non sia rispettoso delle disposizioni del presente regolamento o di altre leggi, è considerato abusivo ed è punito a norma di regolamento e di leggi speciali.
3. È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni.
4. È pure vietato immettere nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione oppure presentare pericoli di inquinamento per il suolo o le acque del sottosuolo.
5. È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei, o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da disposizioni cantonali.
6. Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

Art. 22 Disposizioni penali

1. Le infrazioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a Fr. 10'000.- a norma dell'Art. 145 LOC e seguenti.

Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

2. In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità edilizia valgono le disposizioni penali in concreto applicabili.
3. Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la segnalazione ai servizi cantonali competenti nei casi di violazione di disposizioni cantonali.

Art. 23 Facoltà di controllo

1. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati, a fini di controllo e accertamento, da incaricati del Municipio rispettivamente degli Enti e Ditte incaricati della raccolta.
2. Per evitare abusi o danneggiamenti, i luoghi di raccolta dei rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 Altre disposizioni

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Art. 25 Entrata in vigore

1. Il Municipio stabilirà la data di entrata in vigore del presente regolamento dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale e la relativa ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti locali.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento per la raccolta dei rifiuti del 16 dicembre 1992.

Allegato A: *Categorie di rifiuti: definizioni e esempi.*